



Allegato 2.13 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113/2.13)

Prescrizioni tecniche e amministrative

relative

**all'attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello
che dipendono dal dominio «.ch»**

Edizione 8: 18.11.2020

Entrata in vigore: 01.01.2021

Indice

1	In generale	3
1.1	Campo d'applicazione	3
1.2	Riferimenti	3
1.3	Abbreviazioni.....	3
1.4	Definizioni.....	3
2	Compiti del gestore del registro	4
2.1	Giornale delle attività.....	4
2.2	Esigenze relative alla stabilità e all'aggiornamento del DNS	4
2.3	Accesso ai dati di registrazione.....	4
2.4	Pubblicazione del contratto di centro di registrazione.....	4
3	Sintassi dei nomi di dominio	5
3.1	Caratteri autorizzati	5
4	Denominazioni riservate	6
4.1	Nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località della Svizzera	6
4.2	Nomi di dominio a due caratteri	6
4.3	I nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera	7
4.4	Denominazioni riservate all'attività del gestore del registro	7
5	Servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti.....	7

1 In generale

1.1 Campo d'applicazione

Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) formano l'allegato 2.13 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo [5]. Si fondano sugli articoli 28 e 28b–28e della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [1] nonché sulle disposizioni dell'ordinanza sui domini Internet (ODIn) [3].

Esse riguardano l'attribuzione e la gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch».

1.2 Riferimenti

- [1] RS 784.10
Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)
- [2] RS 232.23
Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative
- [3] RS 784.104.2
Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)
- [4] RS 510.625
Ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo)
- [5] RS 784.101.113
Ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo

Le PTA sono consultabili sul sito Internet www.ufcom.admin.ch e sono ottenibili presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale 256, CH-2501 Biel/Bienne.

1.3 Abbreviazioni

DNS	<i>Domain Name System</i> (sistema dei nomi di dominio)
RDDS	<i>Registration Data Directory Services</i>
swisstopo	Ufficio federale di topografia
UST	Ufficio federale di statistica

1.4 Definizioni

Unicode Code Points	Valore numerico che indica la posizione di un carattere nell'elenco di caratteri Unicode. Unicode è uno standard informatico che permette scambi di testi in diverse lingue, a livello mondiale.
---------------------	--

Gli altri termini tecnici sono definiti all'articolo 3 ODIn [3].

2 Compiti del gestore del registro

I paragrafi seguenti precisano le esigenze tecniche e amministrative relative ai compiti del gestore del registro menzionati all'articolo 10 ODIn [3].

2.1 Giornale delle attività

Conformemente agli articoli 10 capoverso 1 lettera a numero 1 e 11 capoverso 1 ODIn [3], il gestore del registro deve tenere un giornale che riporti almeno le informazioni seguenti:

- a) qualsiasi domanda relativa all'attribuzione o alla gestione di un nome di dominio;
- b) qualsiasi informazione legata a un nome di dominio, segnatamente la cronologia dei titolari, i centri di registrazione tramite i quali sono state effettuate le registrazioni, i server di nomi e lo stato del nome di dominio;
- c) qualsiasi scambio di messaggi intercorso tra il gestore del registro e i centri di registrazione o i titolari di nomi di dominio, a prescindere dalla forma.

2.2 Esigenze relative alla stabilità e all'aggiornamento del DNS

Conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera g ODIn [3], il gestore del registro:

- a) esercita un numero sufficiente di server di nomi e all'occorrenza li ripartisce fra altri provider in modo avveduto, secondo la topologia Internet. Fornisce all'UFCOM una lista che indica il numero di server esercitati, la collocazione geografica (sito, regione o Paese di ubicazione), e le informazioni sulle organizzazioni incaricate del loro esercizio;
- b) estrae almeno una volta al giorno il file di zona dalla banca dati interna e lo distribuisce ai server di nomi;
- c) si informa costantemente sull'evoluzione tecnica e sulle norme tecniche internazionali.

2.3 Accesso ai dati di registrazione

Il gestore del registro può emanare un regolamento per l'utilizzazione del servizio RDDS (WHOIS), soprattutto per definire le misure tecniche da adottare per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico. Il regolamento sottostà all'approvazione dell'UFCOM.

2.4 Pubblicazione del contratto di centro di registrazione

Il gestore del registro pubblica il contratto di centro di registrazione nelle lingue ufficiali e in inglese.

3 Sintassi dei nomi di dominio

3.1 Caratteri autorizzati

Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera a ODIn [3], la lista dei caratteri autorizzati è la seguente :

a) caratteri alfabetici (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

a	U+0061	h	U+0068	o	U+006F	v	U+0076
b	U+0062	i	U+0069	p	U+0070	w	U+0077
c	U+0063	j	U+006A	q	U+0071	x	U+0078
d	U+0064	k	U+006B	r	U+0072	y	U+0079
e	U+0065	l	U+006C	s	U+0073	z	U+007A
f	U+0066	m	U+006D	t	U+0074		
g	U+0067	n	U+006E	u	U+0075		

b) caratteri numerici (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

1	U+0031	4	U+0034	7	U+0037	0	U+0030
2	U+0032	5	U+0035	8	U+0038		
3	U+0033	6	U+0036	9	U+0039		

c) lettere con dieresi e accenti e lettere di altri alfabeti (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

à	U+00E0	è	U+00E8	ð	U+00F0	ù	U+00F9
á	U+00E1	é	U+00E9	ñ	U+00F1	ú	U+00FA
â	U+00E2	ê	U+00EA	ò	U+00F2	û	U+00FB
ã	U+00E3	ë	U+00EB	ó	U+00F3	ü	U+00FC
ä	U+00E4	ì	U+00EC	ô	U+00F4	ý	U+00FD
å	U+00E5	í	U+00ED	õ	U+00F5	þ	U+00FE
æ	U+00E6	î	U+00EE	ö	U+00F6	ÿ	U+00FF
ç	U+00E7	ï	U+00EF	ø	U+00F8	œ	U+0153

d) trattino (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

- U+002D

I trattini non sono autorizzati come primo o ultimo carattere di un nome di dominio (ad es. «-hallo.ch» o «hallo-.ch»). Allo stesso modo la combinazione di due trattini consecutivi come terzo e quarto carattere di un nome di dominio (ad es. «ha--llo.ch») non è autorizzata per formare un nome di dominio.

4 Denominazioni riservate

4.1 Nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località della Svizzera

Per i nomi riservati ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b ODIn [3] si applicano i seguenti principi:

- a) I nomi sono determinati con il seguente metodo:
1. I nomi dei Cantoni sono ripresi dall'elenco di cui all'articolo 1 della Costituzione del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) nelle lingue nazionali e in inglese;
 2. I nomi dei Comuni sono ripresi dall'Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, allestito, gestito e pubblicato dall'UST conformemente all'articolo 19 ONGeo [4];
 3. I nomi delle località sono ripresi dall'elenco ufficiale delle località, allestito, gestito e pubblicato da swisstopo conformemente all'articolo 24 ONGeo [4].
- b) I nomi determinati secondo la lettera a) sono trascritti in base alle regole seguenti:
1. Le vocali con dieresi ä, ö, ü sono sostituite da combinazioni di due lettere ae, oe, ue;
 2. Le vocali con accento sono sostituite dalle corrispondenti vocali senza accento;
 3. Gli elementi aggiuntivi tra parentesi sono uniti alla denominazione tramite un trattino e le parentesi vengono eliminate; ad esempio «Wil (SG)» diviene «wil-sg»;
 4. I caratteri «.» (punto), «'» (apostrofo), e « » (spazio) sono sostituiti da un trattino;
 5. Una serie consecutiva di caratteri «-» (trattini), è sostituita da uno solo di essi;
 6. Nel caso di doppio nome composto mediante «/» (barra), le due parti sono registrate dapprima separatamente e poi in modo combinato unite da un trattino; ad esempio, Breil/Brigels diviene «breil.ch», «brigels.ch», «breil-brigels.ch».

L'elenco dei nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località allestito in base alle regole sopraccitate viene completato dai nomi dei Cantoni, dei Comuni e delle località trascritti solo in base alle regole 3-6 (dieresi e accenti mantenuti).

Il gestore del registro deve adottare le modifiche apportate all'Elenco ufficiale dei Comuni e delle località della Svizzera entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data della loro pubblicazione periodica da parte dell'UST o di swisstopo. Se è stato informato per scritto dai Cantoni o dai Comuni interessati o per mezzo di un avviso ufficiale di modifica emesso dall'UST o da swisstopo, il gestore del registro riserva a titolo provvisorio i nomi che dovrebbero molto probabilmente entrare prossimamente a far parte degli elenchi ufficiali dell'UST o di swisstopo, segnatamente a seguito di un cambiamento di nome previsto da un Comune o una località, di una fusione o di una scissione di Comuni o località attualmente in corso. Tale riservazione a titolo provvisorio deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'informazione.

4.2 Nomi di dominio a due caratteri

Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera a ODIn [3], gli ACE-String dei nomi di dominio includono da 3 a 63 caratteri. Le eccezioni a tale disposizione figurano nell'elenco riportato qui sotto e sono riservate analogamente alle denominazioni riportate al capitolo precedente.

- a) Nome di dominio riservato per la Confederazione:

ch.ch

b) Nomi di dominio riservati ai Cantoni:

ag.ch	ge.ch	ow.ch	ur.ch
ai.ch	gl.ch	sg.ch	vd.ch
ar.ch	gr.ch	sh.ch	vs.ch
be.ch	ju.ch	so.ch	zg.ch
bl.ch	lu.ch	sz.ch	zh.ch
bs.ch	ne.ch	tg.ch	
fr.ch	nw.ch	ti.ch	

c) Nomi di dominio riservati ai Comuni e alle località:

au.ch	gy.ch	lü.ch
--------------	--------------	--------------

4.3 I nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera

Per quanto riguarda le denominazioni riservate conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera c ODIn [3], il gestore del registro fa riferimento all'elenco delle abbreviazioni protette conformemente alla legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative [2], redatto dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

4.4 Denominazioni riservate all'attività del gestore del registro

Conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera e ODIn [3], le denominazioni riservate sono le seguenti:

www
rdds
whois
nic

I nomi figuranti di cui sopra che potrebbero essere stati attribuiti a terzi prima dell'entrata in vigore delle presenti PTA non possono essere revocati dal gestore del registro e possono essere trasmessi solo al gestore del registro.

5 Servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti

L'UFCOM riconosce i servizi di lotta contro la cybercriminalità ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 ODIn [3] se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) una richiesta di riconoscimento è stata presentata per iscritto all'UFCOM;
- b) le attività del servizio richiedente riguardano effettivamente, completamente o parzialmente, la lotta contro la cybercriminalità;
- c) le attività esercitate dal servizio richiedente sono effettivamente pertinenti, di qualità e riconosciute in materia di lotta contro la cybercriminalità.

Se necessario, l'UFCOM può rivolgersi ai servizi federali specializzati o gli ambienti accademici, economici, scientifici o altri enti competenti in materia di lotta contro la cybercriminalità per ricevere consulenza in merito alle richieste di riconoscimento. Le consulenze non sono vincolanti per l'UFCOM

L'UFCOM comunica al gestore del registro e pubblica sul suo sito Internet i nomi, gli indirizzi e la descrizione delle attività degli enti riconosciuti. L'UFCOM fornisce gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta la lista dei servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti a una certa data, con i relativi indirizzi.

Biel/Bienne, 18 novembre 2020

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Bernard Maissen
Direttore